



**INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
DEL FABBRICATO "EX CANILE" DI PROPRIETÀ
DELLA A.S.L. DI VALLE CAMONICA-SEBINO"**

Il giorno **21** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaquattordici**, con la presente scrittura privata tra:

Dr RENATO PEDRINI, nato a Bormio (SO) il 21 dicembre 1949, residente presso la sede legale dell'ASL di Vallecamonica-Sebino in Via Nissolina 2 - 25043 Breno, Codice Fiscale n.PDRRNT49T21B049B, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASL di Vallecamonica-Sebino, C.F. e Partita Iva n.02072150986, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, parte committente, che interviene in quest'atto non per se ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente "ASL"

e

SEVERINO FAUSTO BONAVENTTI, nato a Vezza d'Oglio, il 25 giugno 1946, residente in via Follo, 4 in qualità di Responsabile dei servizi manutentivi del COMUNE DI VEZZA D'OGLIO, con sede in Vezza d'Oglio - Via Nazionale, 91 - C.F. 00882960172 - P.I.V.A. 00584970982, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 maggio 2014 che interviene in quest'atto non per se, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente "Comune";

PREMESSO

- che l'ASL è proprietaria dell'immobile denominato "Canile A.S.L. di Valle Camonica-Sebino", identificato al mappale n. 199 del foglio n. 40 del NCT di Vezza d'Oglio;



dato in comodato al Comune per un periodo di trenta anni (sino al 27.10.2036) parte del suddetto immobile, al fine di destinarlo ad incubatoio ittico di vallata; più precisamente ha concesso in uso il locale di mq. 226,98, meglio evidenziato in verde nella planimetria allegata al presente atto sub A). L'ASL si riservava la superficie di pertinenza del Canile e precisamente il locale di mq. 45,62 meglio evidenziato in rosso nella planimetria allegata sub A) al presente atto, locale destinato a presidio ASL.

- che con apposite note scritte del 02 ottobre 2013 (prot. n. 4382) e del 16.04.2014 (prot. n. 1885) il Comune ha richiesto all'ASL di ottenere in comodato d'uso la totalità del fabbricato e più precisamente la porzione mq. 45,62 del fabbricato, che l'ASL si era riservata come presidio, tutt'ora inutilizzata, ed il fabbricato accessorio al fabbricato principale, composto da n. 3 locali della superficie utile complessiva di mq. 29,95mq il tutto come meglio evidenziato rispettivamente in colore giallo ed azzurro nella planimetria allegata al presente atto sub B).

- che il Comune utilizza anche l'area e i servizi di pertinenza dei suddetti fabbricati per poter svolgere le attività ad essi annesse;

- che le suddette istanze sono motivate dalla necessità di destinare i locali rispettivamente a completamento dell'incubatoio ittico (la porzione mq. 45,62) e come punto di supporto dell'attività venatoria per il controllo dei capi di selezione prelevati e per le attività biometriche (il fabbricato accessorio), affidandone la gestione al locale comprensorio alpino di caccia C1;

- che come evidenziato nelle suddette note il Comune ha manifestato la necessità di intervenire sull'immobile oggetto di integrazione del comodato, in particolare sul fabbricato accessorio, adiacente al fabbricato principale, effettuando anche alcune opere di limitata entità, così da adeguare i locali alle ulteriori attività; più precisamente

AA

si rende necessario provvedere al soprizzo di detto fabbricato di circa di m. 0,80; nel contesto di tale intervento il Comune provvederebbe alla sostituzione del manto di copertura, attualmente in amianto; i lavori potranno essere realizzati direttamente dal Comune oppure dal Comprensorio di Caccia C1 quale sub comodatario per effetto di specifico atto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

ad integrazione del contratto di comodato già in essere (ns. rep 343/2006) L'ASL concede in comodato d'uso, ai sensi dell'articolo n.1803 del Codice Civile e il Comune di Vezza d'Oglio accetta, nello stato in essere, le restanti porzioni non ancora comodate del fabbricato di proprietà denominato "Canile ASL Valle Camonica-Sebino", identificato al mappale n. 199 del foglio 40 del NCT di Vezza d'Oglio:

- porzione di mq 45,62 del fabbricato principale, come meglio evidenziata in giallo nella planimetria allegata al presente atto sub B), al fine di destinarlo a completamento dell'incubatoio ittico;
- il fabbricato accessorio adiacente al fabbricato principale, composto da n. 3 locali della superficie utile complessiva di mq. 29,95, come meglio evidenziato in azzurro nella planimetria allegata al presente atto sub B), da destinare come punto di supporto dell'attività venatoria per il controllo dei capi di selezione prelevati e per le attività biometriche, affidandone la gestione al locale comprensorio alpino di caccia C1, mediante apposito atto

NA

di sub-comodato.

- Area e servizi di pertinenza dei sopracitati fabbricati,

ARTICOLO 3 - DURATA

Trattandosi di integrazione del contratto di comodato già in essere il **presente contratto scade alla data in cui scade il contratto di rep n. 343 del 27.10.2006 e quindi il 27.10.2036.**

ARTICOLO 4 - ONERI DEL COMODATARIO

Il Comune è tenuto a custodire e a conservare i beni oggetti di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

A tutela dei rischi di incendio e dei danni cagionati ai terzi nell'esercizio dell'attività in oggetto l'ASL ha stipulato le seguenti polizze:

- **Polizza Incendio - All Risk** n.071213954 con la compagnia assicurativa ALLIANZ - Agenzia Brescia Valtrompia - AIARDI Srl UNIPERSONALE con scadenza 31.12.2015.

- **Polizza Responsabilità Civile** n.IT00015192LI13A con la compagnia assicurativa XL INSURANCE COMPANY LIMITED - Agenzia Rapprenstante di Milano con scadenza 31.2.2016.

L'ASL si impegna al rinnovo di dette polizze alla loro scadenza.

ARTICOLO 6 - PRESA IN CONSEGNA

Il Comune dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.



ARTICOLO 7 - SPESE PER L'USO DELLA COSA

Il Comune dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per il mantenimento in efficienza e condizioni di decoro dei locali ricevuti in comodato.

Il Comune si impegna ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori dei singoli servizi.

Il Comune, nei limiti di destinazione dell'articolo 2 del presente contratto, provvederà ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso ed al rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro,

ARTICOLO 8 - MODIFICHE ED ADDIZIONI

L'A.S.L. autorizza fin d'ora il Comune ad effettuare tutti gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria necessari per adattare il locale concesso in comodato d'uso alla destinazione richiesta ed in particolare ad autorizzare il sopralzo del fabbricato accessorio di circa di m. 0,80 e la sostituzione del manto di copertura, attualmente in amianto.

Il Comune non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna ulteriore modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato, oltre a quelle di cui al capoverso precedente, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'ASL.

Le migliorie ed addizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, nonché quelle che verranno eseguite anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà dell'ASL, la quale non sarà tenuta a corrispondere al Comune alcuna indennità, rimborso o compenso.

Negli altri casi il Comune avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a



AL

semplice richiesta dell'ASL, anche in corso del comodato.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE E FACOLTÀ DI SUBCOMODARE

Il Comune non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare i locali nella seguente maniera, purchè venga mantenuta la destinazione d'uso, salvo comunque la responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario, di tutto quanto stabilito dal presente contratto:

- il fabbricato accessorio al Comprensorio di Caccia C1, o ad eventuali altri soggetti che dovessero subentrare ad esso;
- i restanti locali oggetto del presente contratto (tutti o in parte) al medesimo gestore dell'incubatorio ittico o ad altro soggetto che dovesse subentrarvi o ad altro destinatario da individuarsi;

Il Comune dovrà comunicare all'ASL il nominativo/ragione sociale del/degli eventuale/i soggetto/i subcomodatario/i dei locali.

Il Comune dovrà prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi.

ARTICOLO 10 - ACCESSO ED ISPEZIONI

L'ASL ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente utilizzato, per ogni accertamento, verifica ed intervento ritenuti necessari.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

Il Comune esonera espressamente l'ASL da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o

AS

colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale dei soggetti addetti alla gestione dei

locali ed all'esecuzione degli oneri di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Il Comune esonera espressamente l'ASL da ogni responsabilità per danni ed infortuni

che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale dei soggetti addetti alla

gestione dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui all'articolo 4 del presente

contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatesi nei locali

stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche

il subcomodatario ed il personale da esso incaricato.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo n.1456

C.C. per fatto e colpa del Comune, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli

obblighi ed oneri cui agli articoli nn.2, 4, 7 e 9 del presente contratto.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5, pun-

to 4 della tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986.

Tutte le spese ad esso inerente sono a carico del Comune di Vezza d'Oglio.

ARTICOLO 14 - DOMICILIO E CLAUSOLA ARBITRALE

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti

esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili fiscali:

- Comodante: in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS)
- Comodatario: in Via Nazionale, 91 - 25059 Vezza d'Oglio (BS)

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente

contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite

secondo quanto previsto dagli articoli n. 806 e seguenti del codice di procedura civile

ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui uno designato dalle due parti

ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal

Presidente del Tribunale di Brescia.

Le parti convengono altresì che il collegio deciderà secondo diritto ed entro i centotanta giorni dalla sua costituzione.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Brescia.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata se non mediante atto scritto.


ARTICOLO 16 - APPLICAZIONE DELLE NORME

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Il presente atto è composto da n. 8 pagine e xxxxx righe.

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Valle Camonica - Sebino

Dr Renato Pedrini



Per il Comune di Vezza d'Oglio

Severino Fausto Bonavetti



REGTO ALL' AGEMBA DEUE ENTRATE

UFFICIO DI BREMO - SEBOME

DISTACCATA DI EADG IL 03/06/2014

AL NR 8 SERIE 2

VERSAN ESAM EURO 200,00==

F.TO IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

MARIA GRAZIA TROTTI



D

AA

SUB 'A'

SUPERFICIE DI PERTINENZA DEL CANILE = MQ. 45.62
SUPERFICIE DI PERTINENZA DELL'INCUBATOIO = MQ. 226.98

PROGETTO



Comune di VEZZA D'OGGIO



PIANTA PRIMO PIANO 1:100

PIANTA PIANO TERRA 1:100

GRIGLIATO A TERRA
UOVA IN ATTESA DI SCHIUSURA
UOVA IN EMBRIONAZIONE
AREA ADIBITA ALLA SPREMITURA

GRIGLIATO A TERRA
PESCI IN ACCRESCIMENTO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

00019904 0000422D W08U90G1
00010883 20/05/2014 10:51:19
4578-00087 ZC5B8E7EA1CAA688
IDENTIFICATIVO : 01100479242867



